



ASSOITTICA ITALIA

Audizione 15 settembre 2021

Senato della Repubblica italiana

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Atto Senato n. 2300

DISEGNO DI LEGGE: Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore

*Gentilissimo senatore Vallardi, Presidente della Commissione Agricoltura e Produzione Alimentare e gentilissimi membri di questa Commissione,*

*porto alla Vostra autorevole attenzione un sentito ringraziamento per aver concesso a questa associazione l'opportunità di illustrare e rappresentare a tutti Voi il delicato equilibrio interno alla filiera ittica intesa come produzione primaria ed anche come post-primaria ovvero come quei passaggi della filiera atti ad imprimere valore aggiunto alle produzioni per arrivare al consumatore finale attraverso la commercializzazione, la lavorazione, la trasformazione, la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti ittici su tutto il territorio nazionale.*

*Assoittica Italia rappresenta, tra l'altro, anche questi step della filiera ittica generando un fatturato complessivo poco al disotto dei 7 miliardi di euro, con oltre 9.000 dipendenti diretti ed oltre 15.000 dipendenti per l'indotto.*

Il disegno di legge attualmente in discussione, seppur nasca da tre distinte proposte di legge scaturite dall'attività della XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei Deputati, affronta diverse questioni impellenti per la filiera ittica nazionale ma ne traslascia alcune che risultano di fondamentale importanza per il futuro della filiera ittica nazionale.

A tal proposito, Signor Presidente, si portano alla Sua autorevole attenzione, le seguenti considerazioni:

- da diversi decenni la FAO, analizzando la filiera ittica mondiale ha evidenziato quanto sia importante l'acquacoltura per assicurare l'approvvigionamento ittico, da un lato, e garantire la gestione sostenibile della filiera ittica, dall'altro. Dai dati nazionali emerge quanto sia poco rilevante, in un contesto europeo, la capacità produttiva nazionale in acquacoltura anche in ragione di un quadro normativo poco allineato

**Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche**

Via Alfonso Borelli, 3

00161 Roma - Italia

Tel: +39 06.83.97.12.01

Fax: +39 06.62.27.58.52

Mail: [info@assoittica.it](mailto:info@assoittica.it)



## ASSOITTICA ITALIA

con i tempi e delle lungaggini burocratiche per l'avvio e la gestione degli impianti, tra cui si segnala la spinosa questione legata ai canoni concessori demaniali.

Si richiede pertanto un maggiore approfondimento in merito alla filiera dell'acquacoltura per i citati punti.

- In un discorso di filiera integrata si può affermare, senza alcun dubbio, che il prodotto pescato ed allevato in Italia risulta connesso alle attività di commercializzazione, distribuzione, trasformazione, esportazione e più in generale in ragione di quei processi di qualificazione, valorizzazione e messa in sicurezza del prodotto ittico ed, ovvero, in ragione di quel valore aggiunto sempre più gradito e ricercato dal consumatore finale.

Si richiede, pertanto, l'inserimento, nell'articolato del disegno di legge, di specifici riferimenti agli step successivi della filiera ittica dopo la produzione primaria per valorizzazione delle stesse produzioni e dell'intera filiera.

In merito all'oggetto dell'audizione odierna, si portano all'attenzione dei componenti di codesta Commissione le nostre osservazioni riportando, di seguito, esclusivamente i punti analizzati.

DISEGNO DI LEGGE n. 2300	Osservazioni Assoittica Italia
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore	
<b>Art. 2.</b> (Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere	<b>Risulta di fondamentale importanza per l'intero comparto ittico snellire le procedure anche attraverso l'eliminazione di provvedimenti desueti ed in contrasto con l'ordinamento giuridico sia nazionale che europeo.</b> <b>L'intero comma 2 prevede iniziative indispensabili per il comparto ittico.</b>



## ASSOITTICA ITALIA

DISEGNO DI LEGGE n. 2300	Osservazioni Assoittica Italia
<p>in un testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportando ad esse le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2.</p> <p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;</p> <p>b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;</p> <p>c) semplificazione delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti;</p> <p>d) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie;</p> <p>e) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali con quella internazionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;</p>	<p>Si propone pertanto di rafforzare il riferimento temporale per l'adozione di specifici provvedimenti correlati di cui al comma 1 dell'art. 2.</p>



## ASSOITTICA ITALIA

DISEGNO DI LEGGE n. 2300	Osservazioni Assoittica Italia
<p>g) promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e dell'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica, nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 21;</p> <p>h) introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi, prevedendo altresì l'istituzione dello Sportello unico della pesca presso le capitanerie di porto, e a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6.</b></p> <p>(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo)</p> <p>1. Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o da altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18 »;</p>	<p>L'art. 6 cita espressamente "Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni".</p> <p>L'attuale articolazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 non rappresenta in alcun modo l'intera filiera ittica nazionale tralasciando, infatti, tutti i passaggi della filiera successivi alla produzione primaria che negli ultimi decenni hanno acquisito una notevole rilevanza.</p> <p>Si propone in aggiunta alle lettere a) e b) della formulazione del citato art. 6 l'inserimento delle lettere c) e d) così come di seguito riportato:</p>



## ASSOITTICA ITALIA

DISEGNO DI LEGGE n. 2300	Osservazioni Assoittica Italia
<p>b) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o da altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18».</p>	<p>1. Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>c) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le associazioni nazionali della filiera ittica».</p> <p>d) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le associazioni nazionali della filiera ittica».</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 10.</b></p> <p>(Vendita diretta)</p> <p>1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, igienico-sanitaria e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.</p> <p>2. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'esercizio dell'attività</p>	<p>La norma introdotta senza alcun dubbio può rappresentare un volano per la commercializzazione dei prodotti ittici verso il consumatore finale, ma, attesa la specificità delle produzioni ittiche, in particolar modo in riferimento ai principi di sicurezza alimentare, bisognerà garantire, così come avviene per gli esercizi di vendita al dettaglio, pari garanzie in materia di sicurezza alimentare nonché pari attenzione in materia di tracciabilità e rintracciabilità.</p> <p>Si propone, pertanto, il riferimento opporre il rimando alle medesime prescrizioni normative previste per gli esercizi di vendita al dettaglio dei prodotti ittici.</p>



## ASSOITTICA ITALIA

DISEGNO DI LEGGE n. 2300	Osservazioni Assoittica Italia
<p>di impresa o nello svolgimento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode. Il divieto ha efficacia per cinque anni decorrenti dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.</p> <p>3. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:</p> <p>« g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita al pubblico al dettaglio di prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività ».</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 11.</b></p> <p>(Data di cattura dei prodotti ittici)</p> <p>1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge</p>	<p>Senza alcun dubbio questo punto potrebbe agevolare la commercializzazione dei prodotti ittici ma si sollevano le seguenti considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i prodotti ittici presentano una notevole variabilità per quanto riguarda la shelf-life. Un'acciuga dopo 3 giorni non è più</li></ul>



## ASSOITTICA ITALIA

DISEGNO DI LEGGE n. 2300	Osservazioni Assoittica Italia
<p>23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità con le quali è indicata al consumatore finale la data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:</p> <p>a) l'indicazione abbia ad oggetto il prodotto fresco;</p> <p>b) l'indicazione abbia ad oggetto tutti i prodotti ittici, sia di provenienza nazionale sia importati;</p> <p>c) siano definite le modalità di applicazione, in caso di violazione dell'obbligo di indicazione, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ivi comprese le relative sanzioni.</p>	<p>edibile, così come un gambero, mentre una spigola lo è senza alcun problema anche dopo 5 giorni, così come un dentice anche dopo 6.</p> <p>Il consumatore potrebbe incorrere in errori di valutazione, conservando anche a livello domestico il prodotto acquistato, correndo seri rischi per la salute.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la norma comunitaria non prevede detta prescrizione, pertanto, si ravvisano seri dubbi in merito al principio fondante dell'Unione europea in materia di "libera circolazione delle merci". In ragione di detto punto la norma potrà essere applicata solo per i prodotti ittici nazionali creando, quindi, un ulteriore discrimine negativo per le produzioni nazionali.</li></ul> <p>Si propone la soppressione del citato art. 11.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 15.</b></p> <p>(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)</p> <p>1. L'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è sostituito dal seguente:</p> <p>« Art. 9. – (Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura) – 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a</p>	<p>Così come già ciato in precedenza l'attuale articolazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 non rappresenta in alcun modo l'intera filiera ittica nazionale tralasciando, infatti, tutti i passaggi della filiera successivi alla produzione primaria che negli ultimi decenni hanno acquisto una notevole rilevanza.</p> <p>Si propone in aggiunta al comma 4 dell'art. 15 l'inserimento della lettera i) di seguito riportata:</p>



## ASSOITTICA ITALIA

DISEGNO DI LEGGE n. 2300	Osservazioni Assoittica Italia
<p>sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con particolare riferimento:</p> <p>a) alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche;</p> <p>b) allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, dalle organizzazioni di produttori e dai consorzi riconosciuti, in conformità alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea;</p> <p>c) alla tutela del consumatore, con riferimento alla tracciabilità dei prodotti ittici, alla valorizzazione della qualità della produzione nazionale e alla trasparenza delle informazioni.</p> <p>2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale di istituti scientifici pubblici e privati riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti.</p> <p>3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4, che trasmette le proprie valutazioni al</p>	<p><b>i) un esperto nella ricerca applicata al settore designato dalle associazioni nazionali della filiera ittica.</b></p>

### Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche

Via Alfonso Borelli, 3  
00161 Roma - Italia  
Tel: +39 06.83.97.12.01  
Fax: +39 06.62.27.58.52  
Mail: info@assoittica.it





## ASSOITTICA ITALIA

DISEGNO DI LEGGE n. 2300	Osservazioni Assoittica Italia
<p>Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> <p>4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:</p> <p>a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;</p> <p>b) sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;</p> <p>c) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;</p> <p>d) tre esperti nella ricerca applicata al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>e) un esperto nella ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;</p> <p>f) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;</p> <p>g) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle</p>	

### Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche

Via Alfonso Borelli, 3  
00161 Roma - Italia  
Tel: +39 06.83.97.12.01  
Fax: +39 06.62.27.58.52  
Mail: info@assoittica.it



## ASSOITTICA ITALIA

DISEGNO DI LEGGE n. 2300	Osservazioni Assoittica Italia
<p>imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;</p> <p>h) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 17.</b></p> <p>(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)</p> <p>1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce i termini e le modalità di ripartizione del contingente di cattura del tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e aventi ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, in base ai criteri indicati nel comma 2.</p> <p>2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri:</p> <p>a) trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca;</p> <p>b) aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono</p>	<p>L'indicazione di una filiera, su base volontaria, inerente il "tonno rosso nazionale" è senza dubbio un'azione strategica per il comparto specifico ma anche per tutto il comparto ittico nazionale. La gestione di questi ultimi anni ha permesso la ricostituzione degli stock ittici e la predisposizione di una filiera consolidata e strutturata che però non è ancora certificata.</p> <p>Ciò è stato possibile grazie ai consistenti investimenti effettuati dagli imprenditori del settore e, soprattutto, alla strutturazione di una organizzazione imprenditoriale che ha consentito il raggiungimento di standard elevati per la gestione aziendale e per le produzioni ittiche.</p> <p>La strutturazione della filiera ittica del tonno rosso nazionale passa anche attraverso l'organizzazione della rete che è già in essere grazie all'attività che, negli ultimi anni, gli operatori del settore hanno strutturato.</p> <p>Si ritiene, pertanto, indispensabile garantire il rispetto delle quote individuali di cattura già assegnate, così come effettuato nel</p>



## ASSOITTICA ITALIA

DISEGNO DI LEGGE n. 2300	Osservazioni Assoittica Italia
<p>privi, attraverso metodi di distribuzione per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca;</p> <p>c) valorizzazione delle attività di pesca con metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico.</p> <p>3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa, secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, dovrà comportare l'adesione del maggior numero di operatori nazionali ed essere valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera.</p>	<p><b>passato, auspicando l'accesso alla risorsa ittica dei nuovi operatori in ragione della ripartizione della quota incrementale che ogni anno si andrà ad individuare, mediante meccanismi di ripartizione individuati dall'amministrazione.</b></p> <p><b>In questo modo si garantirà il diritto d'impresa alle aziende che hanno tanto investito in questi ultimi anni e si assicurerà la possibilità di implementare detta filiera con nuovi operatori che decideranno di investire in detta attività.</b></p>

Nel ringraziare della preziosa disponibilità si resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

*Roma, 15 settembre 2021*

Il Segretario Generale  
dott. Giuseppe Palma